

STATUTO GIRLS WHO PRINT ITALIA
TITOLO I – Denominazione, Sede, Durata e Scopi

Articolo 1 – Denominazione

È costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione di categoria tra persone fisiche denominata Girls Who Print Italia, abbreviabile in GWP Italia.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Segrate (MI), Via Cassanese 224, e può istituire sezioni, sedi e uffici in altre località sia in Italia che all'Estero.

Articolo 3 – Finalità

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'obiettivo di:

- Superare i pregiudizi e gli stereotipi legati a genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità e altre forme di discriminazione;
- Promuovere una cultura della diversità, inclusione, accessibilità e giustizia sociale nei settori della comunicazione, stampa e converting, creatività;
- Sostenere le donne e le persone appartenenti a gruppi marginalizzati attive nei settori della stampa, del converting e dell'industria grafica;
- Organizzare eventi, mostre, workshop, corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione e riflessione pubblica;
- Collaborare con scuole, università, aziende e istituzioni per promuovere un ambiente professionale equo e inclusivo;
- Favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e reti di supporto fra i/le professionisti/e del settore.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà assumere partecipazioni in Società, Consorzi, organizzazioni ed Enti, nazionali e/o esteri, purché perseguano gli scopi sopra evidenziati.

Articolo 4 – Durata

L'associazione è apertita, aconfessionale, senza scopo di lucro. Essa ha durata illimitata salvo scioglimento deliberato secondo lo statuto.

TITOLO II – Soci/e, Obblighi

Articolo 5 – Soci/e

All'Associazione possono aderire in qualità di Soci/Socie ordinari/e tutte le persone fisiche che operano professionalmente nel settore della stampa, del converting, della comunicazione e di tutti i mercati di sbocco dell'industria grafica e cartotecnica e che si riconoscono nell'oggetto e negli scopi associativi.

L'iscrizione all'Associazione è formalizzata dalla domanda di ammissione - corredata dai dati descrittivi della persona - e dalla presa visione del presente Statuto di cui la presentazione della domanda costituisce implicita ed integrale accettazione.

L'iscrizione è impegnativa per l'anno di adesione e per l'anno decorrente dal 1° gennaio successivo alla data di ammissione; dopo di che s'intende rinnovata di anno in anno qualora non sia stato presentato dal/dalla Socio/a formale atto di dimissioni (lettera raccomandata) almeno tre mesi prima della scadenza.

I/le Soci/e sono tenuti/e, per la durata del loro impegno associativo, a versare un contributo annuale nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota costituisce formalizzazione implicita della domanda di ammissione della persona e della sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota di partecipazione alla associazione non è trasmissibile per atto tra vivi, e non è prevista alcuna rivalutabilità del suo valore. È fatto divieto di restituzione della quota versata.

Articolo 6 – Obblighi

Ciascun/a Socio/a:

- si obbliga a versare il contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo;
- s'impegna alla osservanza delle norme statutarie; del regolamento e delle delibere adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione;
- s'impegna per la miglior riuscita di ogni iniziativa, in accordo con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli/delle altri/e Soci/e.

Articolo 7 – Dimissioni

La qualità di Socio/a si perde per:

- dimissioni volontarie;
- perdita da parte del/della Socio/a del requisito fondamentale richiesto dell'Art. 3;
- esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo per aver il/la Socio/a contravvenuto/a agli obblighi del presente Statuto o per gravi ragioni inerenti alla propria condotta morale ed economica, tali da renderne incompatibile la presenza nell'Associazione.

I/le Soci/e dimissionari/e o esclusi/e non possono richiedere neppure parzialmente: quote, contributi, erogazioni versate, danni a qualsiasi titolo o ragione; né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 – Gruppi

In seno all'Associazione possono essere costituiti gruppi di Soci/e aventi specifici interessi affini.

In tal caso i gruppi potranno identificare le proprie persone rappresentanti e darsi un regolamento da sottoporre preventivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a mantenere riservate le notizie che le pervenissero dai/dalle Soci/e e potrà utilizzarle solamente per il conseguimento degli scopi sociali e previo assenso dei/delle Soci/e interessati/e.

Articolo 9 – Sostenitori/trici

All'Associazione possono aderire in qualità di Soci/e Sostenitori/trici Enti, Istituzioni, persone fisiche e giuridiche che intendono favorire gli scopi dell'Associazione. Sulla loro ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Al/Alla Socio/a Sostenitore/trice non compete alcun obbligo, né ha diritto di voto. Le modalità di una sua partecipazione alle attività associative (commissioni, gruppi ecc) nonché eventuali contribuzioni sono regolate di volta in volta dal Consiglio Direttivo direttamente con il Sostenitore/Sostenitrice interessato/a. Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo sono riportate nei relativi verbali.

TITOLO III – Organi Dell’Associazione

Articolo 10 – Organi sociali

Organi permanenti dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei/delle Soci/e;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Segretario/a Generale;
- il/la Tesoriere/a ove istituito/a
- il Collegio dei/delle Revisori/e ove istituito

Tutte le cariche dell’Associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti Organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico.

Articolo 11 – Assemblea dei/delle Soci/e

L’Assemblea è formata da tutti i/le Soci/e ordinari/e in regola con l’assolvimento di tutte le obbligazioni assunte verso l’Associazione e che non abbiano in corso provvedimenti di sospensione a loro carico. Ogni Socio/a ha diritto ad un voto.

All’Assemblea possono partecipare, oltre ai/alle Soci/e ordinari/e, i/le componenti del Consiglio Direttivo ed i/le componenti del Collegio dei Revisori

L’Assemblea Generale è convocata:

- annualmente, entro il 30 luglio per deliberare in materia di approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- in qualunque momento quando ciò sia richiesto da almeno il 25% dei/delle soci/e ordinari/e aventi diritto al voto, ovvero per iniziativa del/della Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta della maggioranza delle persone componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio dei/delle Revisori/e.

Articolo 12 – Convocazione dell’Assemblea

- La convocazione dell’Assemblea è fatta dal/dalla Presidente (o in caso di suo impedimento dal/dalla Vicepresidente, se nominato/a, o dal/dalla Consigliere/a più anziano/a) tramite mezzi tradizionali o elettronici che permettano il riscontro della ricezione da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- La convocazione deve avvenire in Italia e indicare luogo, giorno e ora della prima e seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno.
- Le delibere delle Assemblee dei/delle soci/e vengono trascritte in verbali firmati dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

Articolo 13 – Votazione

- Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i/le Soci/e che all’atto della convocazione risultino regolarmente iscritti/e all’Associazione e in regola col pagamento dei contributi sociali.
- Ogni Socio/a partecipante all’Assemblea ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro/a socio/a ordinario/a.
- Ogni socio/a, oltre alla propria, non può avere più di due deleghe.

Per la validità delle riunioni è necessario che:

- In prima convocazione siano presenti direttamente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai/alle Soci/e.

- In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presente.
 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e con voto palese.
 - L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum – tramite risposta scritta ai quesiti proposti – a seconda di quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.
 - Per le cariche sociali ove l'Assemblea non provveda o decida per le nomine ad acclamazione, si procederà con votazione segreta a maggioranze relative.
- Le modificazioni statutarie e la proposta di scioglimento dell'Associazione richiedono sempre la presenza diretta o per delega di almeno il 66% dei voti.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

- il Consiglio Direttivo è eletto tra i/le soci/e in regola con il versamento della quota associativa dall'Assemblea, in numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici.
- Tutti i/le Consiglieri/e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. È facoltà del Consiglio cooptare componenti che devono essere soci/e in regola con il versamento della quota associativa.
- Qualora un/una Consigliere/a dia luogo a tre assenze consecutive delle sedute del Consiglio – ritenute ingiustificate dal Consiglio stesso – esso viene dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente.
- Il Consiglio può procedere alla copertura di eventuali posti resi vacanti tra Consiglieri/e tramite cooptazione.
- I/le Consiglieri/e eletti/e nel corso del mandato elettivo seguono agli effetti della decadenza il turno che sarebbe spettato a coloro che essi hanno sostituito.
- Il/la Presidente che ha espletato il proprio mandato partecipa di diritto al successivo Consiglio Direttivo eletto con la qualifica di Past President.

Articolo 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha:

- poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'attuazione delle delibere assembleari;
- nomina al proprio interno il/la Presidente;
- attribuisce deleghe a Consiglieri/e su specifiche materie nel caso qualificandone fino a due come Vicepresidenti;
- costituisce una Giunta – composta da 3 a 5 consiglieri/e tra cui il/la Presidente – qualora ciò sia utile per sviluppare più agevolmente l'attività corrente dell'Associazione;
- determina la quota associativa annuale;
- delibera sulle modalità di partecipazione dei/delle soci/e sostenitori/trici e sulle eventuali esclusioni dall'Associazione come da Art.7;
- predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo ai fini delle successive delibere dell'assemblea;
- determina, e all'occorrenza varia, il numero dei Gruppi e dei raggruppamenti associativi;
- nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a far parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- predispone e delibera eventuali Regolamenti interni;
- nomina e revoca il/la Segretario/a Generale dell'Associazione con i due terzi dei voti degli/delle aventi diritto.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

- la convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal/dalla Presidente (o in caso di suo impedimento dal/dalla Vicepresidente, se nominato, o dal/dalla Consigliere/a più anziano/a) tramite mezzi tradizionali o elettronici che permettano il riscontro della ricezione almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con sole 48 ore di preavviso.

- Il Consiglio deve essere convocato ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei/delle suoi/sue componenti in carica.
 - Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei/delle Consiglieri/e.
 - Il/la Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo, ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito/a dal/dalla Consigliere/a più anziano/a di età.
 - Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza e con voto palese.
 - Ciascun/a componente ha diritto a un voto che non può delegare.
 - In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il/la Segretario/a Generale dell'Associazione con voto consultivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono trascritte in verbali firmati dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

Articolo 17 – Presidente

Il/la Presidente dell'Associazione è nominato/a dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Può essere rieletto/a per un successivo mandato solo trascorsi due mandati dall'ultima nomina.

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente è sostituito/a dal/dalla Vicepresidente più anziano/a per età, se nominato/a, o dal/dalla Consigliere/a più anziano/a per età.

Articolo 18 – Segretario/a Generale

Il/la Segretario/a Generale dell'Associazione è nominato/a dal Consiglio Direttivo con il compito di attuare le disposizioni adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione e di gestire le risorse della stessa.

Il Consiglio Direttivo può affidare il compito di Segretario/a Generale dell'Associazione a un Organismo esterno. In questo caso l'Organismo svolge tutti i compiti richiesti alla Segreteria proponendo al Consiglio, per la sua accettazione, un/a proprio/a referente quale Segretario/a Generale.

Articolo 19 – Tesoriere/a

Il/la Tesoriere/a può essere scelto/a fra i/le Consiglieri/e e viene eletto/a dal Consiglio Direttivo.

L'elezione è con voto palese e a maggioranza assoluta dei voti validi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È preposto/a al coordinamento e al funzionamento dei servizi amministrativi, nonché all'attività finanziaria dell'Associazione, nel quadro del bilancio di previsione. Il Consiglio Direttivo può affidare il compito di Tesoriere/a dell'Associazione all'Organismo esterno che svolge i compiti di Segreteria.

Articolo 20 – Collegio dei/delle Revisori/e

I/le revisori/e possono essere eletti dall'Assemblea qualora si ritenga tale nomina necessaria o utile al miglior controllo delle attività associative.

Se l'organo viene istituito, il numero dei/delle componenti non può essere inferiore a tre o superiore a cinque. I/le componenti del Collegio nominano il/la Presidente e assistono alle sedute del Consiglio Direttivo;

Il collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria;

I/le revisori/e durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere eletti/e anche se non soci/e.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 – Libri sociali e contabili

L'associazione deve tenere i libri sociali e contabili previsti dalle norme civilistiche e tributarie nel tempo vigenti, tenuto conto dell'esercizio dell'attività svolta.

Devono comunque essere tenuti i seguenti libri:

- Albo degli/delle associati/e
- Libro verbali delle assemblee.

Articolo 22 – Amministrazione e Rendiconto annuale

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalle quote di iscrizione versate all'atto dell'accoglimento della domanda di adesione;
- Dalle quote associative annuali ordinarie ed, eventualmente, straordinarie fissate dal Consiglio Direttivo;
- Dagli eventuali contributi pubblici o privati percepiti dell'Associazione.

Da tutti gli eventuali altri proventi comunque affluiti nella disponibilità dell'Associazione.

L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio solare, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre direttamente all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente composto dal conto delle entrate e delle uscite, e dalla situazione patrimoniale, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio in corso composto dallo stato di previsione delle entrate e delle uscite.

Il termine di 120 giorni può essere prorogato di ulteriori 60 gg qualora lo richiedano particolari ragioni o necessità operative.

Qualora sia stato nominato il Collegio dei/delle Revisori/e, il bilancio consuntivo sottoposto all'approvazione dell'assemblea dovrà contenere anche la relazione al bilancio redatta dal citato organo.

A tale fine, il Consiglio Direttivo dovrà trasmettere al Collegio dei/delle Revisori/e almeno 30 gg prima della data fissata per l'assemblea di approvazione, copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente composto dal conto delle entrate e delle uscite, e dalla situazione patrimoniale, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio in corso composto dallo stato di previsione delle entrate e delle uscite.

Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, tutti i documenti sopra menzionati debbono restare a disposizione degli/delle associati/e, i/le quali potranno prenderne visione senza tuttavia richiederne o farne copie od estratti.

Bilancio e relazione dovranno invece essere consegnati in sede Assembleare agli/alle intervenuti/e e, successivamente, agli/alle associati/e assenti che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 23 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai mobili, dagli immobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione, nonché dalle sopravvenienze attive che l'Assemblea decidesse di accantonare.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra Associazione, Istituzione o Ente con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge.

Articolo 24 – Divieto di distribuzione di utili

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 25 – Modifiche dello Statuto e Recesso

Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale dei/delle Soci/e e debbono essere approvate con le maggioranze previste all'articolo 13.

Ai/alle soci/e dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi.

Articolo 26 – Regolamenti

Gli eventuali regolamenti integrano lo statuto indicando norme di comportamento tra i gli/le associati/e.

Articolo 27 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme del diritto comune.